

DECRETO DIRIGENZIALE N. 152 del 18 aprile 2007

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE PROVINCIALE ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE - NAPOLI - Diniego all'approvazione del progetto " Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi ", proposto dalla Centro Ambiente Life S.r.l., da ubicarsi nel territorio del Comune di Marigliano (NA) alla Via Ponte delle Tavole.**

#### PREMESSO

CHE, con deliberazione di Giunta n° 5880 del 06 dicembre 2002, modificata e integrata con Delibera n. 2210 del 27.06.2003, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97, ora art. 208 del D.Lgs.152/06;

CHE, con Delibera di G. R. n. 6425 del 05.12.1989, è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto della Centro Ecologico SpA , sito nel Comune di Marigliano (NA)- loc. Ponte delle Tavole, ai sensi dell'art. 2 della legge 441/87;

CHE con Delibera di G.R.n. 254 del 30.01.1990, è stato, tra l'altro, concessa la proroga dell'esercizio provvisorio;

CHE, con Decreto n. 13692 del 19.12.1991, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art. 6 lettera D del D.P.R. n° 915 del 10.09.1982, la Società Centro Ecologico SpA con sede legale in Marigliano (NA) località Ponte delle Tavole- nella persona dell'Amministratore Bruscano Pasquale, è stata autorizzata a gestire l'impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali, non classificabili tossici e nocivi, sito in Marigliano (NA) località Ponte delle Tavole, per un periodo di anni cinque e cioè fino al 09.12.1995;

CHE, il Settore Tutela dell'Ambiente con nota prot. n° 497225 del 17.06.2004, acquisita da questo Settore in data 22.06.2004, ha trasmesso la nota prot. 013/04 e relativa documentazione inviata dalla Società Centro Ambiente Life S.r.l., di seguito denominata Società la quale avendo acquistato in data 12.11.2002, giusto Decreto del trasferimento di immobili del Tribunale di Nola Prima Sezione Civile dal fallimento Centro Ecologico SpA, l'opificio industriale di cui al citato Decreto n. 13692/91, ha chiesto, ai sensi del D.Lgs. 22/97 artt. 27 e 28 (ora art. 208 del D.Lgs.152/06) il rinnovo dell'autorizzazione stessa e l'approvazione della variante al progetto, rappresentata dall'inserimento della linea di trattamento chimico - fisico e sue pertinenze;

CHE, questo Settore, viste le procedure stabilite dalla delibera di Giunta Regionale n. 5880/02 e successive modifiche, ha sottoposto la pratica all'esame della Commissione Tecnica Istruttoria, la quale, nella seduta del 01.10.2004, ha ritenuto necessario acquisire un parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'A.G..C. Avvocatura della Regione Campania, su come considerare l'istanza della Società, ossia se la stessa doveva essere configurata come una richiesta di rinnovo, oppure di variante sostanziale dell'impianto esistente, ovvero una richiesta di nuova autorizzazione;

CHE, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'A.G..C. Avvocatura della Regione Campania, con nota prot. 894367 12.11.2004, trasmetteva le proprie determinazioni in base alle quali l'istanza della nuova Società, presentata nel 2004, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione l'impianto esistente, nonché, autorizzazione per la modifica sostanziale dello stesso rilasciata alla precedente Società Centro Ecologico, la cui attività era stata autorizzata fino al 09.12.1995, non poteva essere accolta come richiesta di attività esistente, cessata 10 anni prima, ma doveva essere considerata come nuova autorizzazione;

CHE, in data 19.11.2004, la Commissione Tecnica Istruttoria prese atto del parere espresso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione e invitò questo Settore a notificare alla Società;

CHE, con nota prot. 928119 del 23.11.2004 questo Settore, ha trasmesso alla Società il parere dell'Avvocatura e, alla luce delle determinazioni in esso contenute, ha comunicato che la pratica agli atti del Settore era da ritenersi archiviata e ha invitato, tra l'altro, la medesima a presentare una nuova istanza, tesa ad ottenere una nuova autorizzazione, precisando, altresì, che la tipologia dell'impianto prevedeva ai sensi del D.P.R. 12.04.1996 lettera I, modificato dal DPCM 03.09.1999, l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

## CONSIDERATO

CHE, l'Avvocatura regionale con nota prot. 98727 del 04.02.2005, acquisita da questo Settore in data 09.02.2005, trasmetteva copia del ricorso presentato al TAR Campania dalla Società, riguardante l'istanza di sospensione della citata nota prot. n° 928119 del 23.11.2004;

CH, l'Avvocatura regionale con la medesima nota chiedeva di relazionare in merito e trasmettere tutti i documenti utili per la difesa dell'Amministrazione regionale che, questo Settore ha riscontrato con nota prot. n° 157062 in data 22.02.2005;

CHE, con istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 17.02.2005 con il n° di protocollo 14435, la Società, ha formulato istanza di riapertura del procedimento archiviato di cui alla nota prot. 928119 del 23.11.2004, chiedendo di usufruire, tra l'altro, di tutta l'istruttoria compiuta e di tutta la documentazione allegata all'istanza n° prot. 013/04;

CHE, a seguito della suddetta istanza questo Settore con nota prot. n°. 224133 del 14.03.2005, inviata per conoscenza anche alla Società, ha disposto la riapertura del procedimento e ha convocato la Commissione Tecnico Istruttoria, la quale nella seduta del 05.04.2005 ha stabilito che il progetto di che trattasi ricomprende:

1. una variante sostanziale consistente nel raddoppio delle linee di trattamento;
2. una autorizzazione al trattamento di rifiuti che, per effetto della nuova classificazione sono in parte diventati pericolosi;
3. ulteriori richieste di integrazioni di tipologie di rifiuti classificati pericolosi;

CHE, alla luce di quanto stabilito, ha ritenuto che, in via preliminare, occorre che la Società attivi le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12.04.1996;

CHE, le suddette determinazioni sono state comunicate alla Società con nota prot. 316899 del 13.06.05;

CHE, con Decreto Assessorile n. 223 del 03.03.2006 avente ad oggetto: "D.P.R 12/04/2006 e s.m.i.- Parere della Commissione VIA relativi al progetto - Opificio Industriale per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi - da realizzarsi nel Comune di Marigliano (NA) - proposto dalla Soc. Centro Ambiente Life", su conforme parere della Commissione V.I.A., è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale;

CHE con nota, consegnata a mano il 22.03.2006 e acquisita agli atti di questo Settore in pari data con il prot. n° 268869, la Società, visto il citato Decreto Assessorile n° 223, ha chiesto di esaminare la pratica già agli atti di questo Settore;

CHE, la Commissione Tecnico Istruttoria, nella seduta conclusiva del 27.06.2006, ha ritenuto la documentazione agli atti conforme a quanto stabilito dalla Delibera di G. R. 5880/02 e s.m.i., ha espresso parere favorevole all'inoltro del progetto alla Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

CHE la Conferenza dei Servizi, tenutasi nei modi di legge, nella seduta 14 luglio 2006, il cui verbale viene di seguito integralmente trascritto, ha espresso, comunque, valutazioni negative all'approvazione del progetto:

" In data 14 luglio 2006 alle ore 10.30 negli Uffici del Settore precedente sito a Napoli al Centro Direzionale is. C5 4° piano, ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi, convocata con nota n° 561193 del 28/6/06, afferente la ditta Centro Ambiente Life di Marigliano, avente per oggetto: valutazione del progetto relativo all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi ubicato in Marigliano, alla via Ponte delle Tavole. Il Presidente constata la presenza dei: rappresentante dell'Amministrazione della Provincia di Napoli nella persona del dr. C. Chiariello; rappresentante dell'ASL NA 4 nella persona del dr. Perrella; rappresentante del Comune di Marigliano nella persona dell'ing. Ciccarelli; il rappresentante dell'ARPAC nella persona della dr.ssa F. Giovinazzi; rappresentante della ditta nella persona della signora R. Longobardi; ed è presente anche il rappresentante del Comitato per i diritti alla salute con i tecnici della ditta, benché non invitati, il Presidente consente l'ascolto e l'intervento, a scopo esplicativo, se richiesto dai Componenti. Il Presidente prima di dare inizio ai lavori indica al Segretario, di ritirare le deleghe e mettere agli atti la nota e le ordinanze del comune limitrofo a quello di Marigliano: S. Vitaliano, nota n° 18006 del 5/7/2006; n° 4978 del 23/5/2006. Il Presidente passa la parola al rappresentante del Comune di Marigliano il quale dichiara: si invita i componenti presenti di prendere atto della nota a cura del Sindaco, ivi compreso, gli allegati del comune limitrofo di S. Vitaliano. Nella nota del sindaco di Marigliano si evidenzia il parere sfavorevole alla realizzazione del progetto in discussione.

Inoltre, si evidenzia che l'impianto di stoccaggio non è compatibile per la destinazione urbanistica. Precisa, inoltre, che l'area non è servita da una rete fognaria del comune di Marigliano, pertanto, esprime parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto. Il Presidente passa la parola al rappresentante dell'ASL NA 4 il quale dichiara: si chiede di mettere agli atti la relazione con il parere espresso negativamente e che in questa sede ne sia data lettura. Detta relazione è parte integrante del presente verbale. Il Presidente, dopo ascoltato la relazione, passa la parola al rappresentante della Provincia di Napoli il quale dichiara: poiché il carteggio da esaminare non è stato presentato, da parte del richiedente, in tempi utili, non si ha avuto la possibilità di darne una giusta valutazione.

Pertanto, i pareri espressi sia da parte dell'Amministrazione Comunale che quelli dell'ASL NA4, sono vincolanti. Il Presidente passa la parola alla rappresentante dell'ARPAC la quale dichiara: dal punto di vista tecnico-ambientale si può esprimere parere favorevole salvo prescrizioni descritte in relazione che si allega al presente verbale e che deve essere parte integrante dello stesso. Tuttavia, l'ente che rappresento, si riserva di presentare una relazione più ampia dove verranno evidenziati ulteriori rilievi ove si rendessero necessari. Il Presidente passa la parola al rappresentante della ditta la quale dichiara: evidenzia, ancora, come i processi dei trattamenti depurativi previsti, consentono il raggiungimento degli obiettivi necessari ed imposti dalla normativa. Si dichiara, altresì, che si è disponibile in via generale, ad assolvere alle prescrizioni tecniche evidenziate nel corso della Conferenza. Ancora, per quanto attiene al profilo di compatibilità urbanistica sollevato dal Comune di Marigliano ed incompetentemente dal rappresentante dell'ASL NA 4, si osserva che trattasi della riattivazione di un impianto preesistente realizzato, in quel sito, in forza di concessioni ed atti amministrativi validi ed ufficiali. Per quanto attiene a parziali difformità preesistenti, sono intervenute concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dallo stesso Comune di Marigliano che hanno, peraltro, fatto notevolmente elevare il costo, a base d'asta, della procedura esecutiva svolta presso il tribunale di Nola per l'acquisto dell'impianto stesso. Si ritiene, pertanto, irrilevante e pretestuoso l'argomentazione dell'attuale compatibilità urbanistica per la ripresa del funzionamento dell'impianto. Con l'ulteriore rilievo che l'impianto stesso è ubicato quasi in adiacenza di altro impianto la cui area ricade al confine del Comune di S. Vitaliano, per cui nessun pregiudizio può configurarsi alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale rispetto al più ampio comprensorio. Si precisa che è stato eseguito VIA regionale che è stato trasmesso al Comune di Marigliano, alla Provincia di Napoli e Regione Campania stessa e sulla quale in Comune nulla ha eccepito al riguardo. Riprende la parola il rappresentante dell'ASL NA 4 che dichiara: non ho rilasciato nessuna certificazione e/o parere urbanistico ma ho preso atto della certificazione del Comune e ho formulato un parere di compatibilità igienico-sanitario che non può prescindere dalla valutazione urbanistica del comune di Marigliano. Inoltre, agli Uffici dell'ASL NA 4 è pervenuto il VIA in data 5/7/2006 prot. n° 63 nella documentazione allegata per la Conferenza odierna. Il Presidente prende atto delle dichiarazioni espresse e chiude la seduta alle ore 12.15. Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto ”.

CHE, con atto notificato in data 10/10/2006 ed acquisito da questo Settore in pari data con il prot. 829332, la Società adducendo proprie motivazioni contrarie alle risultanze della Conferenza del 14.07.2006, ha chiesto una integrazione dell'istruttoria preordinata all'accoglimento della propria istanza per il rinnovo dell'autorizzazione n. 13692, già rilasciata al Centro Ecologico S.p.A., per l'espletamento di attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti civili ed industriali, nonché per la variante al progetto già autorizzato;

CHE, la Conferenza dei Servizi, tenutasi nei modi di legge, nella seduta del 15.01.2007, il cui verbale viene di seguito integralmente trascritto, ha nuovamente determinato parere negativo al rilascio dell'autorizzazione al progetto di impianto di stoccaggio e trattamento di liquidi pericolosi e non pericolosi della società Centro Ambiente Life s.r.l. in Marigliano:

“ In data 15 gennaio 2007 negli Uffici del Settore procedente sito a Napoli al Centro Direzionale is. C5 4° piano ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi, convocata con nota n°1059836 del 21/12/2006 che prevedeva l'adunanza per il giorno 10/01/2007e che con successiva nota n° 1070151 del 28/12/2006 rinviava la seduta al 15/1/2007. Si sono riuniti i rappresentanti degli Enti invitati per discutere sul progetto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, afferente la pratica della ditta Centro Ambiente Life. s.r.l. da ubicarsi nel comune di Marigliano, alla via Ponte delle Tavole. Il Presidente prima di iniziare i lavori, indica al Segretario di verbalizzare la presenza dei rappresentanti invitati. Sono presenti: il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Napoli nella persona del dr. C. Chiariello; il rappresentante dell'ASL NA 4 OPC 70 di Marigliano, nella persona del dr.V. Perrella; il rappresentante del Comune di Marigliano nella persona dell'arch. A. Ciccarelli; la rappresentante del Comitato della Tutela del Diritto alla Salute iscritto al registro delle Entrate al n° 1366 del 14/02/02 area 3, nella persona della Sig.ra Nunzia Lombardi. Anche se non invitata è autorizzata dal Presidente a presenziare ed ad intervenire; il rappresentante della ditta nella persona dell'avv. Scotto.

E' assente il rappresentante dell'ARPAC. Il rappresentante della ditta fa presente al Presidente che gli Enti non invitati non possono partecipare all'adunanza della Conferenza dei Servizi. Il Presidente prende atto di quanto dichiarato dall'avv. Scotto e dichiara, altresì, che è prassi del Settore procedente, consentire, in sede di Conferenza, la partecipazione di rappresentanze di associazioni che si interessano di materie ambientali. Pertanto, il Presidente invita i componenti la Conferenza a consentire la presenza del rappresentante di cui sopra. L'avvocato Scotto fa rilevare che la prassi è circoscritta all'ipotesi in cui le associazioni ambientaliste siano iscritte tra i soggetti associativi legittimati a presentare osservazioni in termini di pianificazioni urbanistica. La Conferenza, preso atto dell'invito del Presidente circa l'associazione ambientalista, ammette alla partecipazione del rappresentante del Comitato ai lavori della Conferenza con il dissenso del rappresentante della ditta avv. Scotto. Il Presidente informa la Conferenza sulle motivazioni che lo hanno indotto a riconvocare l'organismo per ridiscutere la questione già definita nella seduta del 14/7/06 (vedi documento prot. n° 829332 del 10/10/2006). A conclusione dell'intervento, il Presidente evidenzia alla Conferenza di non aver rilevato, come Ufficio, dall'esame della relazione, elementi di novità emersi rispetto a quanto deciso nell'ultima Conferenza dei Servizi del 14/7/06. Invita, pertanto, le altre rappresentanze ad esprimersi in merito. Il rappresentante dell'ASL NA 4 chiede al Presidente se in questa sede si sta trattando di una istanza di impianto esistente, e quindi di un rinnovo, oppure di un nuovo impianto. Il Presidente, come già ribadito nella precedente dichiarazione, conferma, visto il parere dell'Avvocatura Regionale regolarmente comunicato alla ditta con nota n° 928119 del 23/11/2004, che la questione, oggetto di discussione in questa Conferenza, riguarda un impianto ex novo per il quale è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Il rappresentante del Comune esprime quanto segue: "il sindaco di Marigliano con nota n° 1375 del 15/01/07, che si allega al presente verbale, dichiara che questa Amministrazione non intende concedere l'autorizzazione alla ditta in quanto la stessa è ubicata fuori dal PIP ( piano insediamento produttivo) precisando che le opere di cui al citato PIP sono in corso di completamento" (vedi parere allegato). Il rappresentante dell'ASL dichiara: "visto che non vi sono motivi sostanziali di variazione rispetto alla precedente Conferenza del 14/7/06, si conferma in totale il parere già espresso in quella sede". Il rappresentante della Provincia ribadisce in questa sede il parere negativo. Il rappresentante della ditta chiede al Presidente di fare acquisire agli atti della Conferenza n° 2 note: a) nota dell'USL 27 del 9/12/1991 n° 2069, a firma del capo Servizio Ecologia, il quale attesta: "nell'impianto in esame vengono eseguiti trattamenti fisico-chimico e biologici"; b) certificato a cura del responsabile dell'A.G.T. ing. Ciccarelli del 30/03/2004 e che si allega al presente verbale. Si precisa, altresì, che la VIA regolarmente pubblicata non ha formato oggetto di osservazione da parte degli Enti competenti. Il Presidente acquisisce agli atti della Conferenza relazione del Comitato circa l'iter adottato per l'autorizzazione dell'impianto in via Ponte delle Tavole richiesta dalla ditta Ambiente Life. Il rappresentante della ditta si oppone a quanto depositato dal Comitato e rileva la illegittimità della presenza di rappresentanti di Enti in quanto non investiti della carica da provvedimenti degli organi istituzionali degli Enti di appartenenza.

Il rappresentante dell'ASL NA 4 chiarisce che la nota n° 236 del 9/12/1991 è un verbale di ispezione effettuato il 6/12/91 agli impianti della ditta Ambiente Life e non viene espresso alcun tipo di parere. Il rappresentante del Comune precisa che l'attestato rilasciato nel marzo del 2004, riguarda le concessioni edilizie in sanatoria (condono edilizio) relativo al manufatto oggetto della Conferenza odierna. Il rilascio del condono non modifica la destinazione urbanistica dell'area in questione che era e rimane agricola. Il rappresentante della ditta chiarisce che per quanto riguarda l'impianto, esso è oggetto di condono edilizio ed in se, dunque, ha inpresso la destinazione ad impianto di stoccaggio; per quanto riguarda la viabilità, la strada attualmente misura oltre 8 metri e l'area in questione è a confine con l'area industriale del Comune di S. Vitaliano il quale ha autorizzato la ditta allo scarico nel Collettore P3 che è di servizio all'area industriale. Il rappresentante dell'ASL NA 4 chiarisce che la strada è servita da un Collettore Regionale che recapita al depuratore dell'area nolana e che non è servita da rete fognaria comunale. Il rappresentante del comune si associa a quanto dichiarato dal rappresentante dell'ASL NA 4. Il Presidente prende atto delle dichiarazioni espresse e conclude con la seguente dichiarazione: "questa Conferenza così come è stata costituita, determina parere negativo al rilascio dell'autorizzazione al progetto di impianto di stoccaggio e trattamento di liquidi pericolosi e non pericolosi della società Centro Ambiente Life s.r.l. in Marigliano." Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto".

CHE, con nota prot. 66657 del 23.01.2007, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta dalla Società in data 16.02.2007, questo Settore ha trasmesso alla Società e agli Enti partecipanti il verbale della Conferenza del 15.01.2007, precisando che per la Società, la medesima nota costituiva, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i., comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza tesa ad ottenere l'approvazione del progetto;

CONSIDERATO, altresì, CHE la Società Centro Ambiente Life, con nota consegnata a mano il 20/03/07 e protocollata al N. 259508 del 20/03/07 ha trasmesso, tra l'altro fuori termine, osservazioni alla succitata comunicazione dei motivi ostantivi.

CHE, le succitate osservazioni non possono essere accolte per i seguenti motivi:

1) Relativamente a quanto osservato si ritiene che la qualificazione dell'impianto a farsi come "impianto nuovo" non sia affatto erronea.

Si ricorda, prioritariamente, che l'impianto de quo è fermo dal 1995 e la vecchia autorizzazione, scaduta nel medesimo anno 1995, non può essere considerata attuale, così come risulta anche dal parere dell'Avvocatura regionale, prot. 894367 del 12/11/2004, partecipato anche alla Società, sulla base del quale lo scrivente STAP, con nota n. 928119 del 23.11.2004, archivìò la pratica.

In ogni caso, pur volendo, per un attimo, convenire sulla attualità dell'esistenza dell'impianto, l'istanza avanzata dalla Ditta è inquadrabile, comunque, come una richiesta di modifica sostanziale di un impianto esistente, e ciò impone, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista del procedimento amministrativo, di operare allo stesso modo che per una richiesta di nuovo impianto.

Il fatto che nel 1991 sia stata concessa una autorizzazione, che, si ripete, è scaduta nel 1995 e mai più rinnovata, non può ritenersi, oggi, legittimazione a ritenere superata, sic et simpliciter, la questione della localizzazione urbanistica.

In questi 10 anni molto è cambiato in tema di normativa, nazionale e regionale, in materia ambientale ed urbanistica.

La previsione che, nel rispetto di ben precise e determinate condizioni, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio e alla gestione dell'impianto possa costituire, ove necessario, variante urbanistica, è acquisizione recente, prima con il D. Lgs. 22/97 (artt. 27 e 28) e oggi con il D. Lgs. 152/06 (art. 208).

Pur non esistendo alcuna norma che vieti "in assoluto" la localizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti in zona agricola, e che bisogna valutare caso per caso e che, verificata la inesistenza, ovvero la insufficienza di aree specificamente dedicate alla localizzazione di tali impianti, ove si accerti il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, l'impianto può essere realizzato, anche in variante allo strumento urbanistico, si deve sottolineare, però, per la particolare, annosa situazione emergenziale che attraversa la Regione Campania nel settore dei Rifiuti, che, in linea generale, è prassi consolidata non consentire l'installazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti in zona agricola o, comunque, in ogni altra zona non compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

A supporto e per analogia a quanto sopra evidenziato deve citarsi anche la Delibera della Giunta Provinciale di Napoli N. 173 del 23/03/2006, con la quale la medesima Amm.ne, in riferimento alla localizzazione di impianti produttivi, stabilisce che, fino all'adozione del P.T.C.P. di cui alla L. R. N. 16/2004, l'applicazione delle procedure previste dall'art. 5 del DPR 443/98 ai casi di progetti che interessino aree destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona agricola è da ritenersi ostantiva all'ordinato assetto del territorio.

Orbene si ritiene che si potrebbe derogare da tale ostantiva succitata posizione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della salute o di pubblica incolumità, di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, e verificata la inesistenza, ovvero la insufficienza di aree specificamente dedicate alla localizzazione di tali impianti, solo in presenza di una decisione condivisa da tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi, in particolare dei pareri favorevoli degli Enti locali territorialmente competenti, prioritariamente di quello del Comune, cui l'art. 8 della L. R. N. 16/04 "Norme in materia Urbanistica" demanda tutte le funzioni relative al governo del territorio, nonché della Provincia, che è l'Ente a cui spettano le funzioni amministrative di controllo sia ambientale che urbanistico e della ASL, cui spettano le funzioni relative alla tutela della salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Orbene, nel caso in esame, pur in presenza del parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, che, si ricorda, non esaurisce ma è solo parte di quelle ben precise e determinate condizioni da rispettare innanzi dichiarate, i rappresentanti del Comune, della Provincia e dell'ASL hanno espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto, per cui la Conferenza dei Servizi ha, di conseguenza, deliberato parere non favorevole, così come risulta dai verbali del 14/07/2006 e del 15/01/2007.

RITENUTO CHE, possa prendersi atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 15.01.2007;

CHE, sulla base di tali risultanze della Conferenza si possa emettere il relativo provvedimento di diniego

di approvazione del progetto per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi proposto dalla Società Centro Ambiente Life Srl., iscritta alla CCIAA di Napoli, con codice fiscale a numero d'iscrizione 07797780637, da ubicarsi in Marigliano (NA) alla Via Ponte delle Tavole;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.

VISTO il D. Lgv. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera di G.R. n. 5880 del 06.12.2002 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione n° 3466/2000;

VISTA la nota prot. n. 88914 del 10.04.2003 con la quale il Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, con riferimento alle decisioni assunte dal Segretariato della Giunta Regionale con provvedimento n° 63 del 26 marzo 2003 ha specificato che i provvedimenti di cui all'art. 27 del D.Lgv. 22/97, debbono essere assunti con Atto del Dirigente del Settore Provinciale competente per territorio;

VISTO l'art. 4 comma 2 della L.R. 24/05

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 e dal parere favorevole in ordine alla regolarità reso dallo stesso Dirigente;

#### DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati di:

1) **PRENDERE ATTO** delle risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi presso questo Settore in data 15.01.2007;

2) **DINON APPROVARE**, così come non approva, il progetto riguardante l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi proposto dalla Società Centro Ambiente Life Srl, iscritta alla CCIAA di Napoli con codice fiscale a numero d'iscrizione 07797780637 da ubicarsi in Marigliano (NA) alla Via Ponte delle Tavole;

3) **NOTIFICARE**, il presente atto alla Società Centro Ambiente Life Srl.;

4) **TRASMETTERE**, copia del presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente della Giunta regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05), alla Amministrazione Provinciale di Napoli, al Comune di Marigliano, all'ASL NA/4 e all'ARPAC per la dovuta conoscenza, nonché, al B.U.R.C. per la pubblicazione;

5) **INVIARE**, per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05) e al B.U.R.C. per la dovuta conoscenza.

18 aprile 2007

*Dr. Gaetano Colella*